

Controlli ufficiali

Il nuovo regolamento europeo 2017/625

Concetti, termini e definizioni

di Antonio Menditto*, Anna Giovanna Fermani**, Gualtiero Fazio***,
Fabrizio Anniballi*, Bruna Auricchio*, Monica Virginia Gianfranceschi*,
Dario De Medici*, Emiliana Falcone*, Paolo Stacchini*

* Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, Istituto superiore di Sanità.

** Struttura semplice Servizio Tutela igienico-sanitaria Alimenti origine animale, Unità operativa complessa Igiene degli alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, Asl Latina.

*** Struttura semplice Ispezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, Struttura complessa Igiene alimenti di origine animale, Asl 2 savonese.

19

Secondo appuntamento con l'analisi del regolamento (UE) 2017/625, propedeutica per affrontarne, con cognizione di causa, il complesso articolato normativo

I regolamento (UE) 2017/625 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari [...]» (di seguito regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, Rcu) abroga e/o modifica una serie di atti giuridici che attualmente disciplinano le attività di controllo ufficia-

le (Cu) lungo la catena agroalimentare. Nello specifico, abroga i regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 nonché sette direttive ed una decisione (direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio) e modifica 10 regolamenti e 5 direttive (regolamenti (CE) 999/2001, 1/2005, 396/2005, 1069/2009, 1099/2009, 1107/2009, (UE) 1151/2012, 652/2014, 2016/429 ("Animal Health Law"), 2016/2031 ("Plant Health Law") e direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE).

Ai sensi dell'articolo 167 del Rcu, per le nuove norme sui Cu, la data di decorrenza principale per l'applicazione è il 14 dicembre 2019.

Avendo già trattato sul numero scorso gli aspetti legislativi e la tempistica di attuazione nonché l'oggetto e l'ambito di applicazione del Rcu¹, ci si propone in questo secondo lavoro di appro-

¹ Menditto, A. et al. (2017). Controlli ufficiali. Il regolamento (UE) 2017/625 (I parte). In "Alimenti&Bevande", anno XIX, n. 8, pp. 23-39.

fondire il tema della terminologia (concetti, termini e definizioni) utilizzata nel regolamento.

I termini definiti nel Rcu sono 58, di cui uno definito nel preambolo (considerando 3) e ad esso confinato, «legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare», e 57 nell’articolato, in particolare negli articoli 2, 3 e 17.

Nell’articolo 2 “Controlli ufficiali e altre attività ufficiali” vengono definiti i termini:

- “controlli ufficiali” – al paragrafo 1;
- “altre attività ufficiali” – al paragrafo 2.

Tutti gli altri termini con valenza per l’intero articolato del Rcu, in numero di 51, sono definiti nell’articolo 3 “Definizioni”. Nell’articolo 17 “Definizioni specifiche”, sono riportate 4 definizioni che hanno valenza ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 “Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano”: “ispezione ante mortem”, “ispezione post mortem”, “sotto la responsabilità del veterinario ufficiale”, “sotto la supervisione del veterinario ufficiale”.

Nel presente lavoro viene descritto nel dettaglio il risultato dell’“adattamento” terminologico previsto dal legislatore europeo nel Rcu, che, come detto, sarà applicabile a partire dal 14 dicembre 2019. Occorre però premettere che:

- i termini e le definizioni contenuti nel regolamento (CE) 882/2004 rimangono in vigore fino al 13 dicembre 2019;
- ai fini del regolamento (CE) 882/2004, oltre alle definizioni riportate nel regolamento stesso – in numero di 20 – si applicano quelle di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) 178/2002 – in numero di 19;
- nel regolamento (CE) 854/2004 sono presenti termini definiti che rientrano nel campo di applicazione del Rcu stesso;
- molti termini definiti in altri regolamenti del cosiddetto “Pacchetto Igiene” rientrano nel campo di applicazione del Rcu.

Terminologia: aspetti generali

I termini e le relative definizioni contenute negli atti giuridici dell’Unione europea (UE), al pari delle altre norme contenute nell’articolato degli stessi, concorrono a costituire la parte precettiva, qualificandosi di fatto, e a tutti gli effetti, come “base giuridica” (“*legal basis*”). Pertanto, la coerenza terminologica all’interno di un atto giuridico, e tra questo e altri atti vigenti che disciplinano la stessa materia, è di fondamentale importanza. La “Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea”² (di seguito Guida) in tema di regole di utilizzo della terminologia negli atti giuridici dell’UE fornisce i seguenti orientamenti:

- orientamento 6 “Principi generali”: “La coerenza della terminologia è assicurata sia all’interno di un atto che tra questo e gli atti vigenti, segnatamente quelli che disciplinano la stessa materia. Lo stesso termine deve esprimere lo stesso concetto e, per quanto possibile, deve corrispondere al significato che ad esso è dato nel linguaggio corrente, giuridico o tecnico”;
- orientamento 14 “Le parti dell’atto”: “Quando i termini utilizzati nell’atto non abbiano un significato univoco, è opportuno riservare alla loro definizione un articolo all’inizio dell’atto. Tale definizione non contiene elementi normativi autonomi”;
- orientamento 14.1: “Ciascun termine deve essere impiegato nel significato ad esso attribuito dal linguaggio corrente o specialistico. La chiarezza del diritto può tuttavia esigere che l’atto normativo definisca il significato di taluni termini impiegati. Ciò può verificarsi, in particolare, quando il termine abbia più significati, ma vada inteso in uno solo di essi, o quando si intenda circoscrivere o ampliare, ai fini dell’atto, il significato comune del termine. È opportuno osservare che la definizione non deve essere contraria all’accezione corrente”;

² Unione europea (2015). *Guida pratica comune per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea*. DOI: 10.2880/255355. Disponibile all’url: <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/3879747d-7a3c-411b-a3a0-55c14e2ba732> (ultima consultazione: 8 settembre 2017).

- sempre nell'orientamento 14.1: "Il termine cui sia stato assegnato un determinato significato mediante una definizione deve essere impiegato sempre con lo stesso significato nell'atto normativo".

Gli orientamenti della Guida sopra citati vengono ripresi nelle motivazioni, contenute nel considerando 23, che informano l'articolato del Rcu – articoli 2, 3 e 17 – dedicato alle definizioni. Il considerando 23 recita: «Alcune definizioni attualmente contenute nel regolamento (CE) 882/2004 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire, o se opportuno sostituire, i termini che rivestono significati diversi in settori diversi».

Ambiti/Sistemi concettuali/terminologici

Per garantire un approccio sistematico all'analisi dei termini e delle relative definizioni contenute nel Rcu si è proceduto al loro raggruppamento in 11 diversi ambiti/sistemi concettuali/terminologici elencati di seguito:

- normativa cogente inherente alla filiera agroalimentare;
- pericoli, rischi e termini correlati nella filiera agroalimentare (*Tabella 1*);
- autorità preposte all'esecuzione di attività ufficiali, organismi designati e persone fisiche designate (*Tabella 2*, pubblicata a pagina 22);
- attività ufficiali e termini correlati (*Tabella 3*, pubblicata a pagina 23);
- attività ufficiali – definizioni specifiche di cui all'articolo 17 del Rcu (*Tabella 3 bis*, pubblicata a pagina 24);
- certificazione ufficiale (*Tabella 4*, pubblicata a pagina 25);
- operatori sottoposti a controlli ufficiali e altre attività ufficiali (*Tabella 5*, pubblicata a pagina 26);
- animali e merci oggetto di controllo ufficiale e benessere animale (*Tabella 6 e 6 bis*, pubblicate rispettivamente a pagina 27 e 28);
- controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in en-

Tabelle 1 Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Pericoli, rischi e termini correlati nella filiera agroalimentare" ¹	
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RCU)	REGOLAMENTO (CE) 882/2004
Termine - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione»	Termine - Bgd - «Definizione» - [Commento]
Malattia animale (animal disease) - Art. 3(10) - «una malattia come definita all'articolo 4, punto 16), del regolamento (UE) 2016/429» → ² «la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o patologiche, causata da uno o più agenti patogeni».	Malattie degli animali (animal diseases) - Assente - «Assente» - [termine citato più volte].
Organismi nocivi ai vegetali (organisms harmful to plants) - Art. 3(17) - «gli organismi nocivi come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429» → ² «qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali».	Organismi nocivi ai vegetali (organisms harmful to plants) - Assente - «Assente» - [termine citato nel considerando 8].
Pericolo (hazard) - Art. 3(23) - «qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sui benessere degli animali o sull'ambiente».	Pericolo (hazard) - Art. 2 → Art. 3(14) reg. (CE) 178/02 - «agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute».
Rischio (risk) - Art. 3(24) - «una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo».	Rischio (risk) - Art. 2 → Art. 3(9) reg. (CE) 178/02 - «funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo».

¹ I termini "analisi del rischio" (risk analysis), "valutazione del rischio" (risk assessment), e "gestione del rischio" (risk management), definiti nel regolamento (CE) 178/2002, sono citati, ma non definiti nel Rcu; il termine "comunicazione del rischio" (risk communication), definito nel regolamento (CE) 178/2002, non è citato né definito nel Rcu. Termini (e definizioni) del Rcu sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/2004. Caselle in grigio: termini assenti e/o non definiti nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/04.

² La freccia indica che la definizione fornita nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/04 rinvia ad una definizione contenuta in un altro atto giuridico.

Tabella 2
Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Autorità preposte all'esecuzione di attività ufficiali, organismi delegati e persone fisiche designate"¹

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RCU)	REGOLAMENTO (CE) 882/04
Termine - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione»	Termine - Bgd - «Definizione» - [Commento]
Auxiliary official (ufficiale ausiliario) - Art. 3(49) - «un rappresentante delle autorità competenti formato in conformità ai requisiti di cui all'articolo 18 e impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali».	Assente - Assente - «Assente» - [Nel regolamento (CE) 854/04, art. 2(1)h la definizione del termine "assistente specializzato ufficiale" (official auxiliary) è: «persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominata dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale»].
Competent authority, Ac - Art. 3(3) - «a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2; b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza; c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un Paese terzo».	Autorità competente (competent authority) - art. 2(4) - «l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un Paese terzo».
Control authority (autorità di controllo) - Art. 3(4) - «un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno concesso, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all'applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un Paese terzo od operante in un Paese terzo».	Organismo di controllo (control body) - art. 2(5) - «un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo».
Delegated body (corpo delegato) - Art. 3(5) - «una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali».	Organismo di controllo (control body) - art. 2(5) - «un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo».
Fitsanitario ufficiale (official plant health officer) - Art. 3(33) - «una persona fisica designata da un'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g)».	Assente - Assente - «Assente» - [Il regolamento (CE) 854/04, art. 2(1)f, definisce il termine "veterinario ufficiale" (official veterinarian); «veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente»].
Veterinario ufficiale (official veterinarian) - Art. 3(32) - «un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all'articolo 1, paragrafo 2».	Assente - Assente - «Assente» - [Il regolamento (CE) 854/04, art. 2(1)f, definisce il termine "veterinario ufficiale" (official veterinarian); «veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente»].
Natural person (persona naturale) - Assente - «Assente».	Persona fisica (natural person) assente - Assente - «Assente» [Termino non citato].

¹ I termini (e definizioni) del Rcu sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti o/o non definiti nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/04.

Tabella 3 “Attività ufficiali e termini correlati”¹⁾

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RcU)	REGOLAMENTO (CE) 882/04
Termino - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione» - [Commento]	Termino - Bgd - «Definizione» - [Commento]
Altre attività ufficiali (other official activities, Aau) - Art. 2(2) - «Attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati alcune altre attività ufficiali, a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, include le attività tese ad accettare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali».	Altre attività ufficiali (other official activities, Aau) - Assente - «Assente».
Audit (audit) - Art. 3(30) - Vedi Tabella 9.	Audit (audit) - Art. 2(6) - Vedi Tabella 9. Assente - Assente - «Assente». [Nei regolamenti (CE) 882/04, art. 2(1) la definizione del termine "bollo sanitario" (health mark) è: «bollo indicante, quando applicato, che sono stati effettuati controlli ufficiali in conformità del presente regolamento»].
Bollo sanitario (health mark) - Art. 3(51) - «Un bollo applicato dopo che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), e attestante che la carne è adatta al consumo umano».	Campionamento per l'analisi (sampling for analysis) - Art. 2(11) - «Il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali».
Campionamento (sampling) - Assente - «Assente». [Nei "linguaggio specialistico" (UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, 4.1), la definizione di "campionamento" (sampling) è: "prelievo di un campione dell'oggetto di valutazione della conformità, secondo una procedura"].	Controllo ufficiale (official control) - Art. 2(11) - «Qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali»,
Controlli ufficiali (official controls, Cu) - Art. 2(1) - «Attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare: a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o un attestato ufficiale».	Ispezione (inspection) - Assente - «Assente» - [L'art. 2(28) della proposta di RcU ² definiva il termine come «una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame: a) di animali o merci; b) delle attività sotto il controllo degli operatori che rientrano nel campo di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto, delle sostanze e dei materiali utilizzati per svolgere tali attività; c) dei luoghi in cui gli operatori svolgono la loro attività. Definizione eliminata durante l'iter legislativo].
Rating (rating) - Vedi Tabella 9.	Ispezione (inspection) - Art. 2(7) - «l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali».
Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (sampling or animals and goods offered for sale by means of distance communication) , Assente - «Assente». [Articolo 36. Nel considerando 49 viene utilizzato nella versione inglese il termine "mystery shopping", "acquisto con clienti civetti" nella versione italiana].	Assente - Assente - «Assente».
Verifica (verification) - Assente - «Assente». [Nel "linguaggio specialistico", la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 in merito al termine "verifica" rinvia alla norma ISO 9000, che fornisce (punto 3.8.12) la seguente definizione: "conferma, sostenuta da evidenze oggettive del soddisfacimento di requisiti specificati"].	Verifica (verification) - Art. 2(2) - «il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici».
Screening (screening) - Assente - «Assente» - [L'art. 2(41) della proposta di RcU definiva il termine come: «una forma di controllo ufficiale effettuato realizzando una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità della conformità al presente regolamento e alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2». Definizione eliminata durante l'iter legislativo].	Monitoraggio (monitoring) - Art. 2(8) - «La realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali».
Screening mirato (targeted screening) - Assente - «Assente» - [L'art. 2(42) della proposta di RcU definiva il termine come «una forma di controllo ufficiale che prevede l'osservazione di uno o più operatori o delle loro attività». Definizione eliminata durante l'iter legislativo].	Surveglianza (surveillance) - Art. 2(9) - «l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività».

¹⁾ Sono compresi i Cu e le Aau di cui all'articolo 2. Termini (e definizioni) del RcU sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Per il termine analisi, prove e diagnosi di laboratorio (laboratory analyses, tests and diagnoses) si veda il paragrafo "Analisi terminologica nell'ottica del RcU". Casella in grigio: i termini assenti e/o non definiti nel RcU o nel regolamento (CE) 882/04.²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al RcU. Procedimento 2013/0140/Cod.

Tabella 3 bis
Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Attività ufficiali"¹

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RCU)	REGOLAMENTO (CE) 882/04
Termine - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione»	Termine - Bgd - «Definizione»
Ispezione ante mortem² (ante-mortem inspection) - Art. 17(c) - Al fine dell'articolo 18 ³ del Rcu si intende: «la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l'essame clinico di ogni singolo animale, e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell'allegato II del regolamento (CE) 853/2004».	Assente ² - Assente - «Assente».
Ispezione post mortem² (post-mortem inspection) - Art. 17(d) - Al fine dell'articolo 18 del Rcu ² si intende: «la verifica presso macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina della conformità a quanto prescritto in materia di: i) carcasse, come definite all'allegato I, punto 1.9 del regolamento (CE) 853/2004, e frattaglie, come definite all'allegato I, punto 1.11, per decidere se la carne è idonea al consumo umano; ii) rimozione sicura di materiale specifico a rischio; iii) e salute e benessere degli animali».	Assente ² - Assente - «Assente».
Sotto la responsabilità del veterinario ufficiale (under the supervision of the official veterinarian) - Art. 17(a) - Al fine dell'articolo 18 del Rcu ² si intende: «il veterinario ufficiale assegna l'esecuzione di un compito a un assistente ufficiale».	Assente ³ - Assente - «Assente».
Sotto la supervisione del veterinario ufficiale (under the responsibility of the official veterinarian) ⁵ - Art. 17(b) - Al fine dell'articolo 18 del Rcu ² si intende: «un compito è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale compito».	Assente ⁴ - Assente - «Assente».

¹ Definizioni specifiche di cui all'art. 17 del Rcu. Termini (e definizioni) del Rcu sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti e/o non definiti nel regolamento (CE) 882/04. ² Articolo 18 del Rcu: «Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano». ³ I termini "ispezione ante mortem" (*ante-mortem inspection*) e "spezzatura post mortem" (*post-mortem inspection*) sono citati, ma non definiti, nel regolamento (CE) 854/04. ⁴ Il Regolamento (CE) 854/04 in relazione al "veterinario ufficiale" (*official veterinarian*) recita: "[...] sotto la sua responsabilità", art. 1(2)h. ⁵ Il termine "sotto la supervisione del veterinario ufficiale" è citato, ma non definito, nel regolamento (CE) 854/04 (art. 5 e allegato I).

trata (e in uscita o di passaggio) nell'Unione (*Tabella 7*, pubblicata a pagina 29);

- azioni esecutive e termini correlati (*Tabella 8*, pubblicata a pagina 30);
- sistema di gestione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali (*Tabella 9*, pubblicata a pagina 31).

Analisi terminologica nell'ottica dei regolamenti (CE) 882/04 e 178/02

Nel ribadire che i termini e le definizioni contenuti nel regolamento (CE) 882/2004 rimangono in vigore fino al 13 dicembre 2019 e che, ai fini del regolamento (CE) 882/2004, oltre alle definizioni riportate nel regolamento stesso (in numero di 20) si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) 178/2002 (in numero di 19), si ritiene opportuno descrivere in dettaglio il risultato dell'"adattamento" terminologico introdotto dal Rcu. In relazione ai termini e alle definizioni del regolamento (CE) 178/2002:

- l'articolo 3(12) e 3(13) del Rcu, nel definire i termini "alimento" ("food") e "mangime" ("feed") rinviano alle definizioni di "alimento" ("food") e "mangime" ("feed") di cui rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 3(4) del regolamento (CE) 178/2002 (*Tabella 6*);
- l'articolo 3(1) del Rcu, nel definire il termine "normativa alimentare" ("food law") rinvia alla definizione di "legge alimentare" ("food law") di cui all'articolo 3(1) del regolamento (CE) 178/2002; la coerenza terminologica tra i due regolamenti, rispettata in lingua inglese, non appare mantenuta in lingua italiana (vedi il paragrafo "Analisi terminologica nell'ottica del Rcu");
- i termini "impresa alimentare" ("food business"), "operatore del settore alimentare" ("food business operator"), "impresa nel settore dei mangimi" ("feed business") e "operatore del settore dei mangimi" ("feed business")

Tabella 4
Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Certificazione ufficiale"¹

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RCU)	Termino - Base giuridica della definizione (Bgd) - [Definizione]	REGOLAMENTO (CE) 882/04	Termino - Bgd - [Definizione] - [Commento]
Attestato ufficiale (official attestation) - Art. 3(28) - «qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperta attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2».		Assente - Assente - «Assente».	
Certificato ufficiale (official certificate) - Art. 3(27) - «un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2».		Certificato (ufficiale) (official certificate) - Assente «Assente» [termine citato (art. 30, Certificazione ufficiale), ma non definito].	
Certificatore (certifying officer) - Art. 3(26) - «qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2».		Funzionari certificanti (certifying staff) - Assente «Assente» - [termine citato (articolo 30, Certificazione ufficiale), ma non definito].	
		Certificazione ufficiale (official certification) - Art. 2(12) «La procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità».	

¹ Termini (e definizioni) del Rcu sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti e/o non definiti nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/04.

operator”), definiti rispettivamente nell’articolo 3(2), 3(3), 3(5) e 3(6) del regolamento (CE) 178/2002, sono citati, ma non definiti, nel Rcu (*Tabella 5*);

- i termini “commercio al dettaglio” (“*retail*”), “produzione primaria” (“*primary production*”) e “consumatore finale” (“*final consumer*”), definiti rispettivamente nell’articolo 3(7), 3(17) e 3(18) del regolamento (CE) 178/2002, non sono né citati né definiti nel Rcu (*Tabella 6*);
- l’articolo 3(24) del Rcu fornisce una definizione di “rischio” (“*risk*”) diversa dalla definizione di “rischio” (“*risk*”) di cui all’articolo 3(9) del regolamento (CE) 178/2002 (*Tabella 1*);
- l’articolo 3(23) del Rcu fornisce una definizione di “pericolo” (“*hazard*”) diversa dalla definizione di “pericolo” o “elemento di pericolo” (“*hazard*”) di cui all’articolo 3(14) del regolamento (CE) 178/2002 (*Tabella 1*);
- i termini “analisi del rischio” (“*risk analysis*”), “valutazione del rischio” (“*risk assessment*”) e “gestione del rischio” (“*risk management*”), definiti rispettivamente nell’articolo 3(10), 3(11) e 3(12) del regolamento (CE) 178/2002, sono citati ma non definiti nel Rcu (*Tabella 1*);
- il termine “comunicazione del rischio” (“*risk communication*”), definito nell’articolo 3(13) del regolamento (CE) 178/2002, non è né citato né definito nel Rcu (*Tabella 1*);
- i termini “immissione sul mercato” (“*placing on the market*”), “rintracciabilità” (“*traceability*”) e “fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (“*stages of production, processing and distribution*”), definiti rispettivamente nell’articolo 3(8), 3(15) e 3(16) del regolamento (CE) 178/2002, sono citati ma non definiti nel Rcu (*Tabella 6*); nella versione del Rcu in lingua italiana sono utilizzati i termini “tracciabilità” (7 citazioni) e “rintracciabilità” (1 citazione) a fronte del termine “*traceability*” presente nella versione del Rcu in lingua inglese (8 citazioni).

In relazione ai termini e alle definizioni del re-

golamento (CE) 882/2004:

- il termine "controllo ufficiale" ("*official control*"), definito nell'articolo 2(1), è sostituito nel Rcu, articolo 2(1), dal termine, diversamente definito, "controlli ufficiali" ("*official controls*") (*Tabella 3*);
- il termine "normativa in materia di mangimi" ("*feed law*"), definito nell'articolo 2(3), è diversamente definito nel Rcu, articolo 3(2) (vedi il paragrafo "Analisi terminologica nell'ottica del Rcu");
- il termine "autorità competente" ("*competent authority*"), definito nell'articolo 2(4), è sostituito nel Rcu, articolo 3(3), dal termine, diversamente definito, "autorità competenti" ("*competent authorities*") (*Tabella 2*);
- il termine "organismo di controllo" ("*control body*"), definito nell'articolo 2(5), è sostituito nel Rcu dal termine "organismo delegato" ("*delegated body*"), definito nell'articolo 3(5) del Rcu stesso (*Tabella 2*);
- per il termine "audit" ("*audit*"), definito nell'articolo 2(6), il Rcu, articolo 3(30), fornisce una nuova definizione (*Tabella 3*);
- il termine "verifica" ("*verification*"), definito nell'articolo 2(2), è citato, ma non definito nel Rcu (*Tabella 3*);
- il termine "ispezione" ("*inspection*"), definito nell'articolo 2(7) è citato, ma non definito, nel Rcu (vedi il paragrafo "Analisi terminologica nell'ottica del regolamento (CE) 882/2004" e la *Tabella 3*);

Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Operatori sottoposti a controlli ufficiali e altre attività ufficiali" ¹		REGOLAMENTO (CE) 882/04
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RCU)	Termine - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione» [Commento]	Termine - Bgd - «definizione» - [Commento]
Operatore (operator) ^{2,3,4} - Art. 3(29) - «qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2».	Operatori (operators) - Assente - «Assente» - [Nel Capo V - Controlli ufficiali sull'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da Paesi terzi - il termine 'operatori' (operators), è utilizzato disgiuntamente dal settore di applicazione (alimentare e/o dei mangimi)].	Operatori del settore alimentare (food business operator) - Art. 2 → Art. 3(3) regolamento (CE) 178/02 - «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare
Rating (rating) - Art. 3(31) - «una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating».		posta sotto il suo controllo».
Operatori del settore alimentare (food business operators, Osa) Assente - «Assente» - [termine citato negli articoli 16 e 148].		Operatori del settore dei mangimi (food business operator, Osm) Assente - «Assente» - [termine citato nell'articolo 16].
		Operatori del settore dei mangimi (food business operator) - Art. 2 → Art. 3(6) regolamento (CE) 178/02 «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi

¹ I termini (e definizioni) del Rcu sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti e/o non definiti nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/04. ² Il termine "operatore" è definito, con significati diversi, anche nel regolamento (UE) 2016/429 [art. 4(24)] e nel regolamento (UE) 2016/429 [art. 3(11)] e nel regolamento (UE) 2016/429 [art. 3(11)] e nel regolamento (UE) 2016/429 [art. 3(11)]. ³ Il termine operatore economico è riconducibile al termine "operatore" definito nel Rcu in quanto con riferimento ai Moca per "operatore economico", ai sensi dell'art. 2(2)d del regolamento (CE) 1935/2004, «s'intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa posta sotto il suo controllo». ⁴ Il termine "operatore professionale" è riconducibile al termine "operatore" definito nel Rcu in quanto con riferimento alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, per "operatore professionale", ai sensi dell'art. 2(9) del regolamento (CE) 2016/2031, «intende un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: a) impianto; b) riproduzione; c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; e) messa a disposizione sul mercato; f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione».⁵ In base all'art. 3(3) del regolamento (CE) 178/2002, la definizione di "impresa alimentare degli alimenti" è «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualisiasi delle attività connesse ad una delle fasce di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti». ⁶ In base all'art. 3(6) del regolamento (CE) 178/2002, la definizione di "impresa nel settore dei mangimi" è «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualisiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali».

Tabella 6
Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Animali e Merci oggetto di controllo ufficiale e Benessere animale"¹

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RcU)	REGOLAMENTO (CE) 882/04
Termine - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione» - [Commento]	Termino - Bgd - «definizione» - [Commento]
Alimento (food) - Art. 3(12) → ² «un alimento come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) 178/2002».	Alimento (food) - Art. 2 → Art. 2 regolamento (CE) 178/2002.
Alimento - Art. 2 regolamento (CE) 178/02 - «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabiliti all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE».	
Altri oggetti (other objects) - Art. 3(22) → ² «gli altri oggetti come definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/2031»	Asente - Asente - «Asente».
Animali (animals) - Art. 3(9) → - «gli animali come definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429» → «animali vertebrati e invertebrati».	Animali (animals) - Asente - «Asente».
Attrezzatura per l'applicazione di pesticidi (pesticide application equipment) - Art. 3(36) → - «un'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi come definita all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2009/128/CE» → «ogni attrezzo - tuta specificamente destinata all'applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi».	Asente - Asente - «Asente».
Mangime (feed) - Art. 3(13) → - «un mangime come definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) 178/2002».	Mangime (feed) - Art. 2 → Art. 3(4) regolamento (CE) 178/02.
"Mangime" o "Alimento per animali" - Art. 3(4) regolamento (CE) 178/02: «qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali».	
Materiale germinale (germinal products) - Art. 3(20) → - «il materiale germinale come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429»; → «a) sperma, ovocita ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale; b) uova da cova».	Asente - Asente - «Asente».
Materiale specifico a rischio (specific risk material) - Art. 3(34) → - «il materiale specifico a rischio come definito all'articolo 3, punto 1, lettera g), del regolamento (CE) 999/01»; → «i tessuti specificati nell'allegato V, salvo se altrimenti indicato, esso non include i prodotti contenenti tali tessuti o da essi derivati. Allegato V Definizione di materiale specifico a rischio. I seguenti tessuti sono classificati come materiale specifico a rischio se provengono da animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo odi una loro regione avente un rischio per quanto riguarda i bovini: i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi; ii) la colonna vertebrale, esclusa le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi traversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombarie e la cresta sacrale media e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore ai 3 mesi, e; iii) le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesenterio dei bovini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi; b) per quanto riguarda gli ovini e i caprini: i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, la milza e ilileo degli animali inseriti nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o Paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di identico tipo, classe o descrizione».	Asente - Asente - «Asente».
Merci (goods) - Art. 3(11) - «tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali».	Merci (goods) - Asente - «Asente».
Partita (consignment) - Art. 3(1) - «un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o Paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di identico tipo, classe o descrizione».	Partita (consignment) - Asente - «Asente».
Piante (plants) - Art. 3(16) → - «le piante come definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2031» → «le piante vive e le seguenti parti vive di piante: a) semi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto; b) frutti, in senso botanico; c) ortaggi; d) tuberi, bulbiferi, bulbiflori, radici, piantane, stoloni; e) parti aeree, fusti, stoloni epigei; f) fiori secisi; g) rami con o senza foglie; h) alberi tagliati con foglie; i) foglie, fogliame; j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimericci, materiale micropropagato; k) pollini vivo e siccato; l) gemme, occhi, talie, marze, iniezioni».	Asente - Asente - «Asente».
Prodotti derivati (derived products) - Art. 3(15) → - «i prodotti derivati come definiti all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) 1069/2009»	Asente - Asente - «Asente».
	→ «prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotto di origine animale».

¹ I termini (e definizioni) del RcU sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti e/o non definiti nel RcU o nel regolamento (CE) 882/04. I termini "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", "rimarciaabilità" e "immissione sul mercato", definiti nel regolamento (CE) 178/2002, sono citati, ma non definiti, nel RcU. I termini "produzione primaria", "consumatore finale" e "commercio al dettaglio", definiti nel regolamento (CE) 178/02, non sono né citati né definiti nel RcU. La freccia indica che la definizione fornita nel RcU o nel regolamento (CE) 882/2004 riporta ad una definizione contenuta in un altro atto giuridico.

Tabella 6 bis
Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Animali e Merci oggetto di controllo ufficiale e Benessere animale"

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RcU)	REGOLAMENTO (CE) 882/04
Termine - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione» - [Commento]	Termine - Bgd - «Definizione» - [Commento]
Prodotti di origine animale (products of animal origin) - Art. 3(19) → - «prodotti di origine animale come definiti al punto 8.1 dell'allegato I del regolamento (CE) 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio» → «alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue, molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo».	Prodotti di origine animale (products of animal origin) - Assente - «Assente» - [Nell'art. 47 viene trattato il tema della protezione fitosanitaria].
Prodotti fitosanitari (plant protection products) - Art. 3(18) → - «i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1/10/2009» → «[...] i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita; c) conservare i prodotti vegetali; sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti; d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali; e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali. Tali prodotti sono chiamati «prodotti fitosanitari».	Prodotti fitosanitari (plant protection products) - Assente - «Assente».
Prodotti vegetali (plant products) - Art. 3(21) → - «i prodotti vegetali come definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/2031» → «prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena».	Sottoprodotto di origine animale (animal by-products) - Art. 3(14) - «i sottoprodotti di origine animale come definiti all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) 1069/2009» → «corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma».
Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (materials and articles intended to come into contact with food) - Assente - «Assente».	Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (materials and articles intended to come into contact with food) - Assente - «Assente».
[La direttiva 89/109/CEE del Consiglio modificata dal regolamento (CE) 1882/03, di cui al considerando 1 del regolamento (CE) 1935/04, all'art. 1(1) recita: «La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto o sono messi a contatto con prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione; essi sono qui di seguito denominati "materiali ed oggetti"».]	[La direttiva 89/109/CEE del Consiglio modificata dal regolamento (CE) 1882/03, di cui al considerando 1 del regolamento (CE) 1935/04, all'art. 1(1) recita: «La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto o sono messi a contatto con prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione; essi sono qui di seguito denominati "materiali ed oggetti"».]
Giornale di viaggio (journey log) - Art. 3(48) → - «il documento di cui ai punti da 1) a 5) dell'allegato FII del regolamento (CE) 1/2005». → «1. La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato. 2. Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni: Sezione 1 - Planificazione, Sezione 2 - Luogo di partenza, Sezione 3 - Luogo di destinazione, Sezione 4 - Dichiarazione del trasportatore, Sezione 5 - Modello per la relazione sulle anomalie. Le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro. I modelli per ogni sezione sono contenuti nell'appendice. 3. L'organizzatore: a) identifica ciascun giornale di viaggio con un numero specifico; b) si assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente compilata e firmata per quanto riguarda il numero dei certificati veterinari sia ricevuta dall'autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta autorità; c) si conforma alle istruzioni impartite dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14, lettera (a); d) si assicura che il giornale di viaggio sia timbrato come previsto all'articolo 14, paragrafo 1; e) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita. 4. I detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano quanto prima l'autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 5. 5. Se il luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità, i detentori nel luogo di destinazione conservano, il giornale di viaggio, eccetto la sezione 4, per almeno tre anni dalla data di arrivo nel luogo di destinazione. A richiesta il giornale di viaggio è messo a disposizione dell'autorità competente».	Giornale di viaggio (journey log) - Art. 3(48) → - «il documento di cui ai punti da 1) a 5) dell'allegato FII del regolamento (CE) 1/2005». → «1. La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato. 2. Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni: Sezione 1 - Planificazione, Sezione 2 - Luogo di partenza, Sezione 3 - Luogo di destinazione, Sezione 4 - Dichiarazione del trasportatore, Sezione 5 - Modello per la relazione sulle anomalie. Le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro. I modelli per ogni sezione sono contenuti nell'appendice. 3. L'organizzatore: a) identifica ciascun giornale di viaggio con un numero specifico; b) si assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente compilata e firmata per quanto riguarda il numero dei certificati veterinari sia ricevuta dall'autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta autorità; c) si conforma alle istruzioni impartite dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14, lettera (a); d) si assicura che il giornale di viaggio sia timbrato come previsto all'articolo 14, paragrafo 1; e) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita. 4. I detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano quanto prima l'autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 5. 5. Se il luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità, i detentori nel luogo di destinazione conservano, il giornale di viaggio, eccetto la sezione 4, per almeno tre anni dalla data di arrivo nel luogo di destinazione. A richiesta il giornale di viaggio è messo a disposizione dell'autorità competente».
Lungo viaggio (long journey) - Art. 3(35) → - «un lungo viaggio come definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) 1/2005» - → «viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito».	Lungo viaggio (long journey) - Art. 3(35) → - «un lungo viaggio come definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) 1/2005» - → «viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito».

¹ Termini (e definizioni) del RcU sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti e/o non definiti nel RcU o nel regolamento (CE) 882/04.

Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata (e in uscita o di passaggio) nell'Unione"¹Tavella 7 - Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata (e in uscita o di passaggio) nell'Unione¹

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RCU)	Termino - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione»	TERMINOLOGIA (CE) 882/04
Blocco ufficiale (official detention) - Vedi Tabella 8.		Termino - Bgd - «Definizione» - [Commento]
Carni e frattaglie commestibili (meat and edible meat offals) - Art. 3(50) → - «ai fini dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, i prodotti di cui all'allegato I, parte Fl, sezione I, capitolo 2, sottocapitoli da 0201 a 0208, del regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio».		Blocco ufficiale (official detention) - Vedi Tabella 8.
Controlli doganali (control by the customs authorities) - Art. 3(46) → - «i controlli doganali come definiti all'articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) 952/2013», → «atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci nel territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale».		Controllo di identità (identity check) - Art. 2(18) - «un'esposizione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa».
Controlli di identità (identity check) - Art. 3(42) - «un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, segnali e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati o negli altri documenti ufficiali dei documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 56, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'articolo 128, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafo 1».		Controllo documentale (documentary check) - Art. 2(17) - «l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita».
Controllo fisico (physical check) - Art. 3(43) - «un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dei maniglie o dell'elemento stesso che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti».		Controllo materiale (physical check) - Art. 2(19) - «un controllo dei mangimi o dell'elemento stesso che può comprendere controlli sull'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti».
Entrare (ingresso) nell'Unione europea (entering the Union or entry into the Union) - Art. 3(40) → ² - «l'atto di portare animali e merci in uno dei territori elencati nell'allegato I del presente regolamento dall'esterno di tali territori, a eccezione di quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica l'azione di portare merci all'interno del «territorio dell'Unione» secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031» → «[...] i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi Ceuta, Melilla e i territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, Tfu, diversi da Madera e dalle Azzorre».		Assente - Assente - «Assente».
Punto di controllo frontaliero (border control point) - Art. 3(38) - «un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1».		Punto di entrata (point of entry) - Assente - «Assente».
Punto di uscita (exit point) - Art. 3(39) - «un posto di controllo frontaliero, o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro, attraverso il quale gli animali di cui al regolamento (CE) 1/2005 escono dal territorio doganale dell'Unione».		Assente - Assente - «Assente».
Transito (transit) - Art. 3(44) - «lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori elencati nell'allegato I, oppure da uno dei territori elencati nell'allegato I ad un altro territorio figurante nello stesso allegato dopo aver attraversato il territorio del paese terzo, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica una delle seguenti opzioni: spostamento da un Paese terzo verso un altro paese terzo, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso il «Territorio dell'Unione» secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento; oppure spostamento dal «territorio dell'Unione» a un'altra parte del «territorio dell'Unione», secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio attraverso il territorio di un paese terzo secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento».		Transito (transit) - Assente - «Assente».
Vigilanza dell'autorità doganale (supervision by the customs authorities) - Art. 3(45) → ² - «ogni provvedimento come definito all'articolo 5, punto 27), del regolamento (UE) 952/13 del Parlamento europeo e del Consiglio» → «provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti».		Assente - Assente - «Assente» - [Nell'art. 24 è prevista la stretta collaborazione tra Ac e servizi doganali].

¹ Termini (e definizioni) del Rcu sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti o/o non definiti nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/04. I termini "equivaleanza" (equivalence), "importazione" (import) e "introduzione" (introduction), definiti rispettivamente negli art. 2(14), 2(15) e 2(16) del regolamento (CE) 882/04, sono citati, ma non definiti nel Rcu. ² La freccia indica che la definizione fornita nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/2004 invia alla definizione contenuta in un altro atto giuridico.

Tabella 8
Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Azioni esecutive e termini correlati"¹

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RcU)	Termino - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione» - [Commento]	REGOLAMENTO (CE) 882/04
Termino - Base giuridica della definizione (Bgd) - «Definizione» - [Commento]		Termino - Bgd - «Definizione» - [Commento]
Blocco ufficiale (official detention) - Art. 3(47) - «la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti.	Blocco ufficiale (official detention) - Art. 2(13) - «la procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente» - [termine citato solo in relazione all'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da Paesi terzi].	
Azioni esecutive (enforcement action) - Assente - «Assente».		Misure di attuazione (enforcement measures) - Assente - «Assente».
Non conformità (non-compliance) - Assente - «Assente» - [l'art. 2(24) della proposta di RcU ³ definiva il termine "non conformità" come "la mancata conformità: a) al presente regolamento; b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2». Definizione eliminata dal RcU durante l'iter legislativo].	Non conformità (non-compliance) - Art. 2(10) - «la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali».	
Sospetta non conformità (suspicion of non-compliance) - Assente - «Assente» - [termine citato a più riprese nel RcU].	Sospetta non conformità (suspicion of non-compliance) - Assente - «Assente» - [termine citato nell'art. 18].	
Accertata non conformità (established non-compliance) - Assente - «Assente».		Assente - Assente - «Assente».
Intensificazione dei controlli ufficiali (intensified official controls) - Assente - «Assente».		Assente - Assente - «Assente» - [l'azione di intensificare i Cu in caso di Nc è prevista nell'art. 40].
Fermo ufficiale (official detention) - Assente - «Assente» - termine utilizzato una sola volta (art. 137 del RcU); traduce il termine "official detention" che in altri titoli del RcU è tradotto con il termine "blocco ufficiale".		Assente - Assente - «Assente».
Sanzioni (penalties) - Assente - «Assente».		Sanzioni (sanctions) - Assente - «Assente» - [nella versione in lingua inglese viene utilizzato il termine "sanctions" e non il termine "penalties" utilizzato nel RcU].
Sanzioni pecuniarie⁴ (financial penalties) - Assente - «Assente».		assente - assente - «assente» - [sanzione pecuniarie non distinte da altre forme di sanzione]
Pratiche fraudolente o ingannevoli (fraudulent or deceptive practices) - Assente - «Assente».		Assente - Assente - «Assente».
Segnalazione di violazioni (reporting of infringements) - Assente - «Assente».		Assente - Assente - «Assente».

¹ I termini (e definizioni) del RcU sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselle in grigio: termini assenti e/o non definiti nel RcU o nel regolamento (CE) 882/04. ² Nel "ingaggio specialistico" utilizzato nel campo della valutazione della conformità, la norma UNI CEI EN ISO IEC 17000:2005 in merito al termine "conformità" rinvia alla norma ISO 9000 che, a sua volta, in merito al termine "non conformità" fornisce (punto 3.6.9) la seguente definizione: "Mancato soddisfacimento di un requisito". ³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al RcU, Procedimento 2013/0140(COD). ⁴ Le sanzioni pecuniarie «devono essere effettive, proporzionate e dissuasive» con particolare riferimento alle violazioni commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli. ⁵ Nella pagina "Food Fraud" (https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en) del sito della Dg Health and Food Safety della Commissione europea viene delineato il significato del termine "frode alimentare": "There is no EU harmonised definition for "food fraud". [...] It is broadly accepted that food fraud covers cases where there is a violation of EU food law, which is committed intentionally to pursue an economic or financial gain through consumer deception".

- il termine "monitoraggio" ("monitoring"), definito nell'articolo 2(8), non è né citato né definito nel Rcu, dove viene citato, ma non definito, il termine "screening" ("screening") (vedi il paragrafo "Analisi terminologica nell'ottica del Rcu" e la Tabella 3);
- il termine "sorveglianza" ("surveillance"), definito nell'articolo 2(9), non è né citato né definito nel Rcu, dove viene citato, ma non definito, il termine "screening mirato" ("targeted screening") (vedi il paragrafo "Analisi terminologica nell'ottica del Rcu" e la Tabella 3);
- il termine "non conformità" ("non-compliance"), definito nell'articolo 2(10), è citato, ma non definito, nel Rcu (vedi il paragrafo "Analisi terminologica nell'ottica del Rcu" e la Tabella 8);
- il termine "campionamento per l'analisi" ("sampling for analysis"), definito nell'articolo 2(11), non è né citato né definito nel Rcu, dove viene citato, ma non definito, il termine "campionamento" (Tabella 3);
- i termini "certificazione ufficiale" ("official certification") e "blocco ufficiale" ("official detention"), definiti rispettivamente nel-

Tabella 9
Termini e definizioni dell'ambito terminologico "Sistema di gestione dei controlli ufficiali"¹

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 (RCU)	Termino -Base giuridica della definizione (Bgd) -"definizione"- [Commento]	REGOLAMENTO (CE) 882/04	Termino -Bgd - "definizione"- [Commento]
Piano di controllo (control plan) - Art. 3(8) - «una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2».	Piano di controllo (control plan) - Art. 2(20) - «una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale».		
Procedure di verifica dei controlli (control verification procedures) - Art. 3(6) - «le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci».	Procedure di controllo e verifica (control and verification procedures) - Assente - «Assente» - [Procedura di verifica dell'efficacia sono previste nell'art. 8(3)].		
Sistema di controllo (control system) - Art. 3(7) - «un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27».	Sistema di controllo (control system) - Assente - «Assente» - [termine citato nell'art. 43].		
Segnalazioni di violazioni (reporting of infringements) - Assente - «Assente» - [Termine citato nell'articolo 140. Nel considerando 91 viene utilizzato nella versione inglese il termine "whistleblowing", "denuncia di irregolarità" nella versione italiana]	Audit (audit) - Art. 2(6) - «un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi».		
	Audit (audit) - Art. 2(6) - «un esame sistematico e indipendente per accettare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi».		
			Sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (information management system for official controls, Imsoc) - Assente - «Assente» [termine citato a più riprese. L'articolo 131, in merito all'imsoc recita: «La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (imsoc) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali». L'imsoc garantirà l'interfaccia "armoniosa" tra i sistemi informativi esistenti: sistema Traces, sistema Raffi, sistema di notifica della presenza di organismi nocivi per le piante e dei relativi casi di non conformità].

¹ Termini (e definizioni) del Rcu sono confrontati con quelli del regolamento (CE) 882/04. Caselli in grigio: termini assenti e/o non definiti nel Rcu o nel regolamento (CE) 882/04.

l'articolo 2(12) e 2(13), sono diversamente definiti nel Rcu, rispettivamente nell'articolo 3(25) (*Tabella 4*) e 3(47) (*Tabella 8*);

- il termine “equivalenza” (“*equivalence*”), “importazione” (“*import*”) e “introduzione” (“*introduction*”), definiti rispettivamente nell'articolo 2(14), 2(15) e 2(16), sono citati, ma non definiti, nel Rcu (*Tabella 7*);
- i termini “controllo documentale” (“*documentary check*”) e “controllo di identità” (“*identity check*”) di cui all'articolo 2(17) e 2(18) sono diversamente definiti nel Rcu, rispettivamente nell'articolo 3(41) e 3(42) (*Tabella 7*);
- il termine “controllo materiale” (“*physical check*”), definito nell'articolo 2(19), è sostituito nel Rcu, articolo 3(43), dal termine, diversamente definito, “controllo fisico” (“*physical check*”) (*Tabella 7*);
- il termine “piano di controllo” (“*control plan*”), definito nell'articolo 2(20) è diversamente definito nel Rcu, articolo 3(8) (*Tabella 9*);

In base ai risultati dell'analisi effettuata, si può affermare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del Rcu, la necessità di assicurare la coerenza della terminologia con quella contenuta in altri atti dell'Unione e la necessità di chiarire o, se opportuno, sostituire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi hanno reso necessario un “adeguamento” di carattere sostanziale della terminologia utilizzata nel regolamento (CE) 882/2004. Per quanto riguarda il regolamento (CE) 178/2002, l'adeguamento terminologico ha interessato i soli termini “pericolo” e “rischio”, che risultano diversamente definiti nel Rcu.

Analisi terminologica nell'ottica del Rcu

Come già rappresentato, i termini definiti nel Rcu possono essere raggruppati in 11 diversi ambiti/sistemi terminologici. Ad esclusione del-

l'ambito terminologico “normativa cogente inerente alla filiera agroalimentare”, già oggetto di trattazione nel precedente articolo, nelle Tabelle da 1 a 9 (per un totale di 11 tabelle incluse le *Tabella 3 bis* e *6 bis*), per ciascun termine riferibile ai diversi ambiti/sistemi terminologici/concettuali (inclusi i termini citati, ma non definiti nel Rcu, ovvero per i termini non citati e non definiti nel Rcu, ma riconducibili ad almeno un termine in esso definito) viene indicata:

- la definizione e la base giuridica della definizione di cui al Rcu (ove presente), con eventuali commenti esplicativi;
- il corrispondente termine di cui al regolamento (CE) 882/2004, la base giuridica della relativa definizione e la definizione stessa (ove presenti), con eventuali commenti esplicativi.

Coerentemente con la classificazione in diversi ambiti/sistemi concettuali proposta, di seguito vengono riportate alcune riflessioni e considerazioni in merito ai termini e alle definizioni di cui al Rcu. Nel testo sono riportati in corsivo-grassetto i termini per i quali la definizione contenuta nel Rcu rinvia a quella presente in altro atto giuridico.

Normativa cogente inerente alla filiera agroalimentare

In relazione all'ambito concettuale “Normativa cogente inerente alla filiera agroalimentare” sono tre i termini definiti (“legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare”, “normativa alimentare”, “normativa in materia di mangimi”) e si precisa quanto segue:

- l'uso del termine “legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare”, definito nel considerando 3 del Rcu, è confinato al preambolo del Rcu stesso (32 citazioni), ma può essere “mappato”³ all'articolo 1(2) del Rcu; si ripor-

³ Humphreys, L., Santos, C., Di Caro, L., Boella, G., Van Der Torre, B., Robaldo, L. *Mapping Recitals to Normative Provisions in EU Legislation to Assist Legal Interpretation*. In: Rotolo, A. (ed.). *Proceedings of the 28th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*. IOS Press, vol. 279, pp. 41-49. Disponibile all'url: <http://icr.uni.lu/leonvandertorre/papers/jurix2015.pdf> (ultima consultazione: 31 agosto 2017).

ta integralmente, data la sua rilevanza, la definizione del termine: «La legislazione dell'Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (Ogm) o da prodotti fitosanitari. L'applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come "legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare", contribuisce al funzionamento del mercato interno». Da quanto sopra emerge che il termine, di fatto, indica (ed include) collettivamente i settori normativi di cui all'articolo 1(2) del Rcu ovvero il campo di applicazione del Rcu stesso;

- nel Rcu la definizione del termine "normativa alimentare" è «la legislazione alimentare come definita all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002». A sua volta, la definizione di "legislazione alimentare" fornita dal regolamento (CE) 178/2002 è: «le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati». In merito, si segnala l'utilizzo di due termini diversi per designare lo stesso concetto nella versione in lingua italiana dei due regolamenti;
- la definizione nel Rcu del termine "normativa in materia di mangimi" è: «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che di-

sciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello dell'Unione o nazionale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione o dell'uso dei mangimi». La definizione risulta, da un punto di vista concettuale, sostanzialmente invariata rispetto alla definizione presente nel regolamento (CE) 882/2004: «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello comunitario o nazionale; essa copre qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi».

Pericoli e rischi nella filiera agroalimentare

In relazione all'ambito concettuale "Pericoli e rischi nella filiera agroalimentare" sono quattro i termini definiti ("malattia animale", "organismi nocivi per le piante", "pericolo", "rischio" (Tabella 1) e si precisa quanto segue:

- la definizione di "pericolo" ("hazard") fornita dal Rcu, quando comparata con la definizione di cui al regolamento (CE) 178/2002 (Tabella 1), permette di mettere in evidenza un ampliamento del campo di applicazione per quanto riguarda sia la tipologia di agenti sia gli effetti presi in considerazione;
- anche per la definizione di "rischio" ("risk"), nel confronto tra le definizioni fornite dal Rcu e dal regolamento (CE) 178/2002, risulta evidente un ampliamento della tipologia di agenti ed effetti presi in considerazione;
- per la definizione del termine "malattia animale" il Rcu rinvia alla definizione di "malattia" di cui all'articolo 4(16) del regolamento (UE) 2016/429 (relativo alle malattie animali trasmissibili e denominato *Animal Health Law*), che recita: «la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o patologiche, causata da uno o più agenti patogeni»;
- per la definizione del termine "organismi nocivi per le piante" ("pests of plants") il Rcu rinvia alla definizione del termine "organismi nocivi" di cui all'articolo 1(1) del regolamento (UE) 2016/2031 (relativo alle misure di

protezione contro gli organismi nocivi per le piante e denominato *Plant Health Law*), che recita: «qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassiti dannosi per le piante o i prodotti vegetali». Nel merito, si riporta, in quanto rilevante, anche il testo dell'articolo 1(2) del regolamento (UE) 2016/2031: «Qualora ci siano prove che piante non parassite diverse da quelle regolamentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1143/2014 comporterebbero rischi fitosanitari che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate organismi nocivi ai fini del presente regolamento».

Autorità preposte all'esecuzione di attività ufficiali

In relazione all'ambito concettuale "Autorità preposte all'esecuzione di attività ufficiali", sono sei i termini definiti: "assistente ufficiale", "autorità competenti", "autorità di controllo competente per il settore biologico", "organismo delegato", "responsabile fitosanitario ufficiale", "veterinario ufficiale". La verifica di conformità, ai fini del Rcu, è attribuita alle autorità di controllo (Ac) come definite nell'articolo 3(3). Riguardo alle Ac, appaiono rilevanti i seguenti considerando:

- considerando 26: occorre che gli Stati membri (SMi) designino Ac in tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione del Rcu. Gli SMi sono nella posizione migliore per individuare e decidere quali Ac designare per ogni settore o sottosettore; essi sono, altresì, tenuti a designare una Ac unica che garantisca, in ogni settore o sottosettore, comunicazioni debitamente coordinate con le Ac degli altri SMi e con la Commissione;
- considerando 27: per l'esecuzione dei Cu volti a verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare (Uafcl), nonché delle altre attività ufficiali affidate alle Ac degli SMi dalla stessa legislazione, occorre che gli SMi designino Ac che agiscano nel pubblico interesse, che siano adeguatamente finanziate e attrezzate, e offrano garanzie di imparzialità e

professionalità. Le Ac sono tenute a garantire la qualità, la coerenza e l'efficacia dei Cu;

- considerando 32: le Ac dovrebbero effettuare Cu a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla Uafcl [...].

Altre considerazioni in merito ai termini di questo ambito terminologico sono riportati nella *Tabella 2*.

Attività ufficiali e termini correlati

In relazione all'ambito concettuale "Attività ufficiali", i termini definiti sono quattro: "altre attività ufficiali", "audit", "bollo sanitario", "controlli ufficiali".

In particolare, la definizione di "controlli ufficiali" di cui all'articolo 2(1) del Rcu (*Tabella 3*) individua:

- i soggetti preposti all'esecuzione dei Cu: «autorità competenti, o [...] organismi delegati o [...] persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento»;
- l'azione da porre in essere e l'oggetto dei Cu: «[...] verificare: a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale».

Sempre con riferimento ai Cu, appaiono rilevanti le motivazioni contenute nei seguenti considerando:

- considerando 15: la responsabilità di far rispettare la Uafcl ricade sugli SMi, le cui Ac (anche attraverso il ricorso a organismi delegati o persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i Cu) provvedono a monitorare e verificare, predisponendo i Cu, che le pertinenti prescrizioni dell'Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare;

- considerando 24: qualora la Uafcl imponga alle Ac di verificare che gli operatori rispettino le pertinenti norme dell'Unione e che gli animali o le merci soddisfino requisiti specifici ai fini del rilascio di certificati o attestati ufficiali, tale verifica della conformità dovrebbe essere considerata come un Cu.

Anche la definizione di "altre attività ufficiali" (Aau), di cui all'articolo 2(2) del Rcu (*Tabella 3*), individua i soggetti preposti alla esecuzione e le attività da svolgere. Per Aau «si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali». In tema di Aau, le motivazioni contenute nel considerando 25 appaiono rilevanti. La Uafcl affida alle Ac degli SMI compiti specializzati, che devono essere svolti a fini di tutela della salute animale, della sanità delle piante e del benessere degli animali e di protezione dell'ambiente in rapporto a Ogm e prodotti fitosanitari. Tali compiti costituiscono attività di interesse pubblico che le Ac degli SMI devono svolgere al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o anche per l'ambiente. Tali Aau, che comprendono la concessione di autorizzazioni o approvazioni, la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologici, l'eradicazione ed il contenimento delle malattie o degli organismi nocivi, nonché il rilascio di certificati o attestati ufficiali, sono disciplinate dalle stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i Cu e, pertanto, dal Rcu. Infine, sempre in relazione alle Aau, l'articolo 1(5) del Rcu, che si ritiene fondamentale in termini operativi, recita: «Gli articoli 4, 5, 6, 8, l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, l'articolo 15, gli articoli da 18 a 27, gli articoli da 31 a 34, da 37 a 42 e l'articolo 78, gli articoli da 86 a 108, l'articolo 112, lettera b), l'articolo 130 e

gli articoli da 131 a 141 si applicano anche alle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento o della normativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo».

Per le definizioni di "controllo ufficiale" e "altre attività ufficiali" è evidente un denominatore comune: i Cu e le Aau sono volte a garantire il rispetto delle norme definite nel Rcu stesso e nella "normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2", ovvero nella Uafcl.

Nel Rcu risultano citati, ma non definiti, altri termini inerenti alle attività ufficiali; si tratta dei termini: "campionamento", "ispezione", "verifica", "screening", "screening mirato", "analisi, prove e diagnosi di laboratorio"; anche per questi termini, si rimanda alle considerazioni riportate nella *Tabella 3*; per il termine "ispezione" ("*inspection*"), nella proposta di Rcu della Commissione (COM(2013) 265 final), veniva fornita (articolo 2(28)) una definizione, poi eliminata durante l'iter legislativo; per il termine "monitoraggio" ("*monitoring*"), nella proposta di Rcu della Commissione (COM(2013) 265 final), veniva fornita (articolo 2(41)) una definizione poi eliminata durante l'iter legislativo; per il termine "sorveglianza" ("*surveillance*"), nella proposta di Rcu della Commissione (COM(2013) 265 final), veniva fornita (articolo 2(42)) una definizione poi eliminata durante l'iter legislativo; il termine "analisi, prove e diagnosi di laboratorio" ("*laboratory analyses, tests and diagnoses*"), citato ma non definito nel Rcu, sostituisce il termine "analisi (di laboratorio)" ("(*laboratory*) *testing*"), anch'esso non definito, di cui al regolamento (CE) 882/2004; nel "linguaggio specialistico" delle norme della serie ISO 17000 (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005), la definizione di "prova" ("*test*") (4.2) è: "Determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione della conformità, secondo una procedura - Nota: il termine "prova" si applica a materiali, prodotti o processi".

Altre considerazioni in merito ai termini definiti nel Rcu per questo ambito terminologico sono riportate nella *Tabella 3*.

Attività ufficiali

In relazione all'ambito concettuale "Attività uff-

ciali”, sono quattro i termini definiti) (“ispezione ante mortem”, “ispezione post mortem”, “sotto la responsabilità del veterinario ufficiale”, “sotto la supervisione del veterinario ufficiale”) e si rimanda alle considerazioni riportate nella *Tabella 3 bis*.

Certificazione ufficiale

In relazione all’ambito concettuale “Certificazione ufficiale”, sono quattro i termini definiti (“attestato ufficiale”, “certificato ufficiale”, “certificatore”, “certificazione ufficiale”) e si rimanda alle considerazioni riportate nella *Tabella 4*.

Operatori sottoposti a controllo ufficiale e altre attività ufficiali

In relazione all’ambito “Operatori sottoposti a controllo ufficiale e altre attività ufficiali” sono due i termini definiti (“operatore” e “rating”) e, oltre alle considerazioni riportate nella *Tabella 5*, si propongono le seguenti considerazioni:

- i Cu e le Aau volti ad accertare il rispetto delle norme del Rcu stesso e della Uafcl hanno per oggetto: gli operatori, gli animali e le merci. In base all’articolo 3(29) del Rcu, per “operatore” si intende: «qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2». L’articolato normativo trova le sue motivazione nel considerando 13, che pone l’accento su uno dei principi fondamentali della Uafcl: la responsabilità in capo agli operatori di assicurare – in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sono sotto il loro controllo – il rispetto di tutte le prescrizioni pertinenti alle loro attività stabilite dalla Uafcl;
- nel Rcu risultano citati, ma non definiti, i termini “operatore del settore alimentare” e “operatori del settore alimentare e dei mangimi”; tali termini sono definiti, rispettivamente, nell’articolo 3(3) e 3(6) del regolamento (CE) 178/2002;

In altri atti giuridici sono oggetto di definizione altri termini riconducibili al concetto di “operatore”, così come definito nel Rcu:

- “operatore economico”, di cui al regolamento (CE) 1935/2004, articolo 2(2)d, in relazione ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare a contatto con gli alimenti (Moca);
- “operatore professionale”, di cui al regolamento (UE) 2016/2013, articolo 2(9), in relazione alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Inoltre, lo stesso termine “operatore”, richiamato e definito nel Rcu, risulta richiamato e diversamente definito nel regolamento (CE) 1069/209, articolo 3(11), in relazione ai sottoprodotto di origine animale (Soa) e nel regolamento (UE) 2016/429, articolo 4(24), in relazione alle malattie animali trasmissibili (si rimanda alla *Tabella 5* per le definizioni dei termini citati e le relative considerazioni).

Animali e merci oggetto di controllo ufficiale e benessere animale

In relazione all’ambito concettuale “Animali e merci oggetto di controllo ufficiale e benessere animale”, sono 17 i termini definiti: “alimento”, “altri oggetti”, “animali”, “attrezzatura per l’applicazione di pesticidi”, “mangime”, “materiale germinale”, “materiale specifico a rischio”, “merci”, “partita”, “piante”, “prodotti derivati” (*Tabella 6*), “prodotti di origine animale”, “prodotti fitosanitari”, “prodotti vegetali”, “sottoprodotto di origine animale”, “giornale di viaggio”, “lungo viaggio” (*Tabella 6 bis*).

Le considerazioni che si propongono sono le seguenti:

- per 15 dei 17 termini riconducibili a questo ambito concettuale il Rcu rinvia ad altri atti giuridici;
- in relazione al termine “animali”, in base all’articolo 3(9) del Rcu la definizione di animali è: «gli animali come definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429». A sua volta, l’articolo 4(1) del regolamento (UE) 2016/429 riporta la seguente definizione di “animali”: «animali vertebrati e invertebrati». La portata e le implicazioni di una tale definizione possono essere meglio comprese alla luce delle linee di indirizzo generale espresse nel considerando 7: «L’articolo 13 Tfue (Trattato di

Funzionamento dell'Unione europea, n.d.r.) riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili. Tali norme sono basate su prove scientifiche e possono migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti di origine animale»;

- in base all'articolo 3(11) la definizione di "merci" è «tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali». Tenendo conto dei settori declinati nell'articolo 1(2) del Rcu, indicati collettivamente come Uafcl, il termine "merce" designa un sistema concettuale che include, una "galassia" di termini subordinati che, spaziando dalle piante ai sottoprodotti di origine animale, include a puro titolo di esempio, prodotti fitosanitari, prodotti vegetali, mangimi, alimenti, prodotti di origine animale, materiali specifici a rischio, prodotti derivati (dai Soa), Moca. Da quanto sopra, appare evidente che il denominatore comune tra i Cu, le Aau e le Ac – le norme del Rcu e la "normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2" del Rcu ovvero la Uafcl – si estende agli operatori e alle merci.

Nel Rcu risulta, inoltre, citato, ma non definito, il termine "materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti" la cui definizione è riconducibile al considerando 1 del regolamento (CE) 1935/2004, che a sua volta rinvia all'articolo 1 della direttiva 89/109/CEE, modificata dal regolamento (CE) 1882/2003 (*Tabella 6 bis*).

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione

In relazione all'ambito concettuale "Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata (e in uscita o di passaggio) nell'Unione", sono undici i termini definiti ("controlli doganali", "controllo di identità", "controllo documentale", "controllo fisico", "entrare (ingresso) nell'Unione europea", "posto di controllo frontaliero", "punto di uscita",

"transito", "vigilanza dell'autorità doganale", "blocco ufficiale", "carni e frattaglie commestibili" (*Tabella 7*) e si precisa quanto segue:

- per quattro degli undici termini riconducibili a questo ambito concettuale il Rcu rinvia ad altri atti giuridici;
- il termine "equivalenza" è citato, ma non definito, nel Rcu; per tale termine, nella proposta di Rcu della Commissione (COM(2013) 265 final), veniva fornita (articolo 2(24)) la seguente definizione: «per "equivalenza" o "equivalenti" si intendono: a) la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; b) sistemi o misure diversi in grado di raggiungere gli stessi obiettivi» (*Tabella 7*).

Altre considerazioni sono riportate nella *Tabella 7*.

Azioni esecutive e termini correlati

In relazione all'ambito concettuale "Azione esecutive e termini correlati", vi è un solo termine definito ("blocco ufficiale") e si propongono le seguenti considerazioni:

- per quanto riguarda il termine "fermo ufficiale" – utilizzato (1 citazione) nell'articolo 137 ("Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione") del Capo I, Titolo VII (Azione esecutive) del Rcu – esso traduce il termine "*official detention*", utilizzato nella versione in lingua inglese del regolamento (6 citazioni). Nel Titolo I e nel Titolo II (Capo V, Sezione III – Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione) del Rcu in lingua italiana, lo stesso termine "*official detention*" è stato tradotto con il termine "blocco ufficiale" (5 citazioni). Questa antinomia tra le due versioni linguistiche dello stesso atto giuridico dell'Unione, anche se limitata alla sola norma contenuta nell'articolo 137 del Rcu, merita una riflessione, anche tenendo conto che nel regolamento (CE) 822/2004 l'utilizzo del termine "blocco ufficiale" era confinato al Capo V (Controlli ufficiali sull'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da Paesi

terzi). Estendendo l'analisi ermeneutica alle versioni del Rcu in lingua francese e tedesca, in queste, come in quella inglese, la coerenza terminologica viene sostanzialmente mantenuta, utilizzando i seguenti termini:

- in lingua francese, "*conservation sous contrôle officiel*" (2 citazioni) o "*conservent [...] sous contrôle officiel*" (2 citazioni) o "*conservent sous contrôle officiel*" (1 citazione) o "*conservé sous contrôle officiel*" (1 citazione);
- in lingua tedesca: "*amtliche Verwahrung*" (5 citazioni) o "*amtlicher Verwahrung*" (1 citazione);
- per il termine "non conformità" ("*non-compliance*"), nella proposta di Rcu della Commissione (COM(2013) 265 final) veniva fornita (articolo 2(24)) la seguente definizione: «la mancata conformità: a) al presente regolamento; b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2», poi eliminata durante l'iter legislativo.

Altri termini citati nel Rcu — in relazione alle "azioni esecutive" ("*enforcement action*") che le Ac devono porre in essere in caso di sospetta non conformità o di non conformità (Titolo VII (Azioni esecutive), Capo I (Azioni delle autorità competenti e sanzioni) del Rcu) — ancorché non definiti nel Rcu stesso, assumono particolare rilevanza e significato, anche da un punto di vista operativo. Si citano, ad esempio, i termini: "sospetta non conformità" ("*suspicion of non-compliance*"), "accertata non conformità" ("*established non-compliance*"), "intensificazione dei controlli ufficiali" ("*performance of intensified official controls*"), "sanzioni" ("*penalties*"), "sanzioni pecuniarie" ("*financial penalties*"), "pratiche fraudolente o ingannevoli" ("*fraudulent or deceptive practices*"); "segnalazione di violazioni" ("*reporting of infringements*"). In assenza di basi giuridiche, in accordo alla Guida, si deve supporre che il legislatore europeo abbia applicato i seguenti orientamenti: "Ciascun termine deve essere impiegato nel significato ad esso attribuito dal linguaggio corrente o specialistico" e "Il termine cui sia stato assegnato un determinato significato mediante una definizione deve essere impiegato sempre con lo stesso significato nell'atto normativo".

Per ulteriori considerazioni si rimanda alla *Tabella 8*.

Sistema di gestione dei controlli ufficiali

In relazione all'ambito concettuale "Sistema di gestione dei controlli ufficiali", sono quattro i termini definiti: "audit", "piano di controllo", "procedure di verifica dei controlli", "sistema di controllo" (*Tabella 9*). Altri termini citati nel Rcu in relazione al Sistema di Gestione dei controlli ufficiali — ancorché non definiti nel Rcu stesso — assumono particolare rilevanza e significato anche da un punto di vista operativo. Si tratta dei termini: "segnalazioni di violazioni" ("*reporting of infringements*") e "sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali" ("*information management system for official controls*", Imsoc). In relazione all'Imsoc si riporta il testo integrale del considerando 85: «Per poter eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali in modo efficace è importante che le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e, se del caso, gli operatori possano scambiarsi dati e informazioni relativi ai controlli ufficiali o ai loro risultati in maniera rapida ed efficace. Diversi sistemi di informazione sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione e sono gestiti dalla Commissione per elaborare e trattare tali dati e informazioni in tutta l'Unione attraverso strumenti informatici basati su internet. Un sistema dedicato alla registrazione e al monitoraggio dei risultati dei controlli ufficiali è rappresentato dal sistema esperto per il controllo degli scambi (sistema Traces), istituito con decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE della Commissione, conformemente alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio e attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni su animali e prodotti di origine animale e sui controlli ufficiali in merito. Il presente regolamento dovrebbe permettere di mantenere e perfezionare tale sistema in modo da consentirne l'uso per tutte le merci per le quali la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare stabilisce specifiche prescrizioni o modalità pratiche dei controlli ufficiali. Esistono anche sistemi informatici dedicati per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e con la Commissione in merito ai rischi che possono manifestarsi nella filiera agroalimentare o ai rischi sanitari per animali e

piante. L'articolo 50 del regolamento (CE) 178/2002 stabilisce il sistema Rasff, che è un sistema per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, l'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un sistema di notifica e comunicazione sulle misure di lotta alle malattie elencate, e l'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio mette in opera un sistema di notifica della presenza di organismi nocivi e dei casi di non conformità. Tutti i suddetti sistemi dovrebbero interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementandone l'efficienza».

Per ulteriori considerazioni si rimanda alla *Tabella 9*.

Considerazioni finali

Ai sensi dell'articolo 167 ("Entrata in vigore e applicazione") del Rcu, le nuove norme, incluse quelle relative ai termini e alle definizioni, introdotte dal Rcu stesso si applicheranno, in via principale, a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Si ritiene che la dettagliata analisi dei termini e delle definizioni effettuata sia propedeutica per affrontare con cognizione di causa il vasto articolato normativo del Rcu.

La complessità e l'ampiezza dell'oggetto e del campo di applicazione del regolamento hanno richiesto un importante adeguamento della terminologia utilizzata anche mediante il rinvio (utilizzato per 21 dei 57 termini definiti nell'articolato) a termini e definizioni presenti in altri atti giuridici (Tabelle da 1 a 9).

In base ai risultati dell'analisi terminologica effettuata, si può affermare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del Rcu, la necessità di assicurare la coerenza della terminologia con quella contenuta in altri atti dell'Unione e la necessità di chiarire, o se opportuno sostituire, i termini che rivestono significati diversi in settori diversi, hanno reso necessario un "adeguamento" di carattere sostanziale della terminologia utilizzata nel regolamento (CE) 882/2004 e, in misura molto minore, di quella

riconducibile al regolamento (CE) 178/2002. Di fatto, per nessuno dei 20 termini definiti nell'articolo 2 del regolamento (CE) 882/2004, il binomio termine/definizione risulta mantenuto nel Rcu. Nel dettaglio e con riferimento alla versione in lingua italiana del regolamento:

- i termini "sorveglianza", "monitoraggio" e "campionamento per l'analisi" non risultano né citati né definiti, in quanto sostituiti rispettivamente dai termini "screening", "screening mirato" e "campionamento"; peraltro, per tali termini, il Rcu non fornisce una definizione;
- i termini "verifica", "ispezione", "non conformità", "equivalenza", "importazione" e "introduzione" risultano citati, ma non definiti, nel Rcu;
- i termini "controllo ufficiale", "autorità competente", "organismo di controllo" e "controllo materiale" sono sostituiti, nel Rcu rispettivamente dai termini, diversamente definiti, "controlli ufficiali", "autorità competenti", "organismo delegato" e "controllo fisico";
- i termini "normativa in materia di mangimi", "audit", "certificazione ufficiale", "blocco ufficiale", "controllo documentale", "controllo di identità" e "piano di controllo" risultano citati, ma diversamente definiti nel Rcu.

Per quanto riguarda il regolamento (CE) 178/2002, l'adeguamento terminologico ha interessato i soli termini "pericolo" e "rischio" che risultano diversamente definiti nel Rcu.

Per molti termini di portata generale: "controlli ufficiali", "altre attività ufficiali", "autorità competenti", "piano di controllo", "merci", "certificazione ufficiale", "certificato ufficiale", "attestato ufficiale", "operatore", "veterinario ufficiale", "responsabile fitosanitario ufficiale", "partita" (ovvero 12 dei 57 termini definiti nell'articolato) il legislatore europeo ha reso la relativa definizione concettualmente subordinata al campo di applicazione, ovvero alla "normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2" del Rcu, che a sua volta, come già rappresentato, viene indicata collettivamente dallo stesso legislatore europeo come "legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare".